



COMUNE DI PROVAGLIO VAL SABBIA

Provincia di Brescia

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 10 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **ordinaria** di **prima convocazione** - seduta pubblica

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO (PEF) 2022-2025 E
APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) – ANNO 2022**

L'anno **duemilaventidue**, addì **ventiquattro** del mese di **Marzo** alle ore **20:30**, nella **sala consigliare**.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

		Presente	Assente		Presente	Assente
1	<u>MATTEI MASSIMO</u>	SI	5	<u>GUSSAGO CRISTIAN</u>	SI	
2	<u>MARCHESI ERMANNO</u>	SI	6	<u>PEZZOTTINI MAURO</u>	SI	
3	<u>BARUZZI LAURA</u>	SI	7	<u>DALO' MAURO</u>	SI	
4	<u>BARUZZI CLAUDIA</u>	SI	8	<u>DOLCINI GIUSEPPE</u>		SI

PRESENTI: 7

ASSENTI: 1

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale **Alberto Lorenzi** il quale provvede alla relazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **Massimo Mattei - Sindaco** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO (PEF) 2022-2025 E
APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) – ANNO 2022**

..

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale “... “... *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651¹ e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”*

- **il comma 654** ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...*”;
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale “... *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*”;
- **il comma 655** ai sensi del quale “... *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...*”;
- **il comma 658** ai sensi del quale “... *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...*”;

Visti quindi,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o “... *predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*”
 - o “... *approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...*” (lett. h);
 - o “... *verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...*”;

Richiamate,

Richiamati gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021.
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti,
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021.
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"
- n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"

DATO ATTO che:

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Provaglio Val Sabbia, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

Tenuto conto che l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e

delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Preso atto che i termini di approvazione del PEF TARI, da predisporre insieme alla deliberazione del Bilancio di previsione, è stato differito al 30 aprile 2022;

Rilevato che con i dati del PEF del gestore del servizio integrato a cui sono stati aggiunti i costi del servizio di gestione delle tariffe e rapporti con l'utenza, gestito direttamente dal Comune, è stato elaborato il PEF 2022-2025.

Preso atto che:

- il Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore;
- per effetto dell'integrazione con i costi imputabili alle attività svolte direttamente dall'Amministrazione Comunale;
- ai sensi dell'art. 27 del MTR 2 il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) relazione tecnica redatta ai sensi del DPR 158/99, art. 8;;
 - c) relazione di accompagnamento redatta sullo schema tipo di cui all'allegato 2 della determinazione ARERA n° 02/DRIF/2021 del 04/11/2021;

PRECISATO che la gestione integrata del servizio di igiene urbana in forma associata, viene affidata dalla Comunità Montana di Valle Sabbia, in house providing, alla società SERVIZI AMBIENTE ENERGIA VALLE SABBIA;

Visto il Piano economico finanziario, allegato alla presente (All. A), relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2022 di € 89.792,00, così ripartiti:

COSTI FISSI € 44.391,00

COSTI VARIABILI € 45.401,00

PRECISATO che al suddetto piano finanziario sono allegati:

- il Piano Economico Finanziario 2022-2025, elaborato in base allo schema tipo di cui all'allegato 1 della determinazione ARERA n. 02/DRIF/2021;
- la Relazione di accompagnamento al PEF, redatta sulla base dello schema tipo di cui all'appendice 2 della deliberazione ARERA n. 02/DRIF/2021, con relativi allegati;
- la Relazione tecnica al piano finanziario TARI, redatta ai sensi del DPR 158/99, art. 8;
- la Dichiarazione di veridicità, redatta sulla base dello schema tipo di cui all'appendice 3 della deliberazione ARERA n. 02/DRIF/2021;

VISTA la proiezione tariffaria 2022:

- elaborata sulla base dei costi evidenziati nel predetto Piano Finanziario;
- tenendo in considerazione una percentuale di copertura del servizio pari al 100%;
- prevedendo una ripartizione del 93% a carico delle utenze domestiche e del 7% a carico delle utenze non domestiche;

Evidenziato che l'importo complessivo del Piano Finanziario risulta inferiore all'importo del fabbisogno standard come sopra determinato;

Visto il Piano economico finanziario, allegato alla presente (All. A), relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, così come validato dall'ente di governo denominato Comune di Provaglio Val Sabbia;

Dato atto che:

- a) a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- b) la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2021;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- è stato applicato un metodo semplificato;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2022, di cui alla Tabella B) relativa alle utenze domestiche e alla Tabella C) relativa alle utenze non domestiche.

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ..."*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *"... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ..."*.
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Tutto ciò premesso,

Visto dunque il PEF 2022-2025 allegato (**All.1**) alla presente deliberazione di cui è parte integrante, costituito da una relazione di accompagnamento con allegata una tabella riepilogativa dei costi di gestione (**All 1a**), secondo il modello ARERA.

Dato atto che a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale il PEF sarà inviato ad ARERA per l'approvazione definitiva accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati ivi contenuti, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente.

Atteso che il competente Responsabile del Servizio, nel rilascio del parere tecnico in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, a' sensi degli articoli 49 e 147-bis, comma 1, del Tuel d. lgs. n. 267/2000, è chiamato a verificare l'attendibilità tecnica, la regolarità e la correttezza della soluzione proposta, la conformità alla normativa e a garantire anche la legittimità della spesa e

che il Responsabile del Servizio Finanziario nel rilascio del parere contabile verifica le conseguenze rilevanti in termini di mantenimento nel tempo degli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali, valutando:

- la verifica della sussistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal soggetto competente;
- il corretto riferimento (effettuato dall'organo proponente) della spesa alla previsione di bilancio annuale, ai programmi e progetti del DUP;
- la legittimità della spesa con riferimento alla corretta imputazione al capitolo del bilancio dell'ente, alla regolare copertura finanziaria e al rispetto degli equilibri di bilancio.
- “(...) Esula dai compiti del responsabile del Servizio di ragioneria/Finanziario ogni valutazione sulla legittimità dell'atto deliberativo, perché di competenza di altri organi istituzionali dell'ente». Corte dei conti Calabria n. 185/2019

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a' sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis comma 1 (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile e che l'atto è assoggettabile a controllo di regolarità amministrativa e contabile, nella fase successiva, a mente dell'art. 147 bis comma 2 del tuel d. lgs. n. 267/2000 esercitato da parte del segretario comunale

VISTO il D.P.C.M. 13 novembre 2014 in ordine alle regole per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici sia per i privati che per le pubbliche amministrazioni, che detta le regole tecniche per i documenti informatici previste dall'art. 20, commi 3 e 4, dall'art. 22, commi 2 e 3, dall'art. 23, dall'art. 23-bis, commi 1 e 2 e dall'art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82 del 2005) e la sottoscrizione con firma digitale ovvero con firma elettronica qualificata a' sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 nel testo modificato dall'art. 22, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016 e le Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici - AgID - 11 settembre 2020, tenuto conto che, come precisato dal Consiglio di Stato - nell'ambito del parere reso sullo schema di D.Lgs. del correttivo al CAD, n. 2122/2017 del 10.10.2017 - le Linee Guida adottate da AgID, ai sensi dell'art. 71 del (CAD), hanno carattere vincolante e assumono valenza erga omnes.

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213,

è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti favorevoli unanimi espressi da 07 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- di approvare il Piano Economico Finanziario TARI 2022-2025 del Comune di Provaglio Val Sabbia elaborato ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n.363/2021/R/RIF del 03/08/2021 per un importo complessivo, per l'anno 2022, di €. **89.792,00**;
- di dare atto che il valore del PEF 2022-2025 rispetta, per tutti gli anni, il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, calcolato ai sensi dell'art.4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA 363/2021;
- di dare atto che il PEF 2022-2025 allegato (**all.1**) alla presente deliberazione, di cui è parte integrante, è costituito da una relazione di accompagnamento con allegata una tabella riepilogativa dei costi di gestione (**all.1a**), secondo il modello ARERA;
- di dare atto che il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo qualora ritenuto necessario;
- di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, è da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente;
- di dare atto che a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale il PEF sarà trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati ivi contenuti, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente.
- di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- Inoltre, stante la necessità e l'urgenza, con ulteriore, separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge da parte dei presenti aventi diritto,

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile a' sensi dell'art. 134 comma 4 del testo unico enti locali d. lgs. n. 267/2000 con separata ed unanime votazione resa dai presenti aventi diritto nelle forme di legge, con il dare atto che l'immediata eseguibilità procede da scelte ampiamente discrezionali riservate all'Autorità Comunale circa l'apprezzamento dell'urgenza di provvedere non suscettibili di sindacato di legittimità da parte del Giudice Amministrativo (in tal senso: Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce, Sezione 2 Sentenza 23 gennaio 2013, n. 99; Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte - Torino, Sezione 2 Sentenza 14 marzo 2014, n. 460) e non presuppone la pubblicazione e che, parimenti non ha effetto sulla decorrenza dei termini per la proposizione di azioni giurisdizionali (TAR Puglia – Lecce, sez. II, 29 novembre 2011, n. 2065).

AVVERTE

Che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, con decorrenza del termine per l'impugnazione dal giorno della pubblicazione all'albo pretorio del presente provvedimento per estratto, a' sensi dell'art. 1 legge n. 205 del 2 luglio 20008 (vedi consiglio di Stato, sez. Vi, 12 maggio 2009 n. 2948): - giurisdizionale al T.A.R. di Brescia ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 nel testo come modificato dalla legge n. 205/2000 e dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che ha introdotto significative innovazioni, e ss. mm entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; con il precisare che il ricorso deve essere notificato all'organo che ha emesso l'atto impugnato e ai controinteressati (non ai co-interessati) ai quali l'atto di riferisce o almeno a uno di essi. Il predetto termine di 60 giorni è aumentato di 30 giorni se le parti o alcuna di esse risiedono in un altro stato d'Europa e di 90 giorni se risiedono fuori di Europa. - straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Avverte inoltre che:

"la pubblicazione costituisce una forma tipica di conoscenza non piena, rilevante per la decorrenza dei termini di impugnazione degli atti da parte dei soggetti non direttamente contemplati dallo stesso" (cfr. Cons. Stato, VI, 7 maggio 2014, n. 2825)

l'art. 41, comma 2, Cod. proc. amm. prevede la proposizione dell'azione di annullamento nel termine previsto dalla legge decorrente "dalla notificazione o dalla comunicazione ovvero, per gli atti di cui non è richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge";

“per insegnamento giurisprudenziale costante la "piena conoscenza" di un provvedimento come momento dal quale fare decorrere il termine di cui all'art. 41, comma 2, c.p.a., non deve essere intesa quale sua "conoscenza piena ed integrale", in quanto a tale scopo è sufficiente la percezione dell'esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere riconoscibile e attuale l'interesse ad agire contro di esso. Ai sensi della norma citata per "piena conoscenza" deve intendersi, quindi, la consapevolezza dell'esistenza del provvedimento e della sua lesività. (Cons. Stato, 9 aprile 2020, n. 2328; Cons. Stato, 23 maggio 2018, n. 3075). “Tribunale Regionale di

il termine decadenziale per ricorrere contro gli atti amministrativi soggetti a pubblicazione necessaria decorre per i soggetti non espressamente nominati (o immediatamente rintracciabili) dalla pubblicazione medesima, non essendo indispensabile la notificazione individuale o la piena conoscenza (cfr. Cons. Stato, sez. III, 8 gennaio 2019, n. 190; V, 6 luglio 2018, n. 4147; III, 22 novembre 2018, n. 6606; VI, 7 maggio 2014, n. 2825; IV, 13 luglio 2011, n. 4239).

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Massimo Mattei

Il Segretario Comunale
F.to Alberto Lorenzi

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, su conforme dichiarazione del messo comunale,

attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 05/04/2022 ed ivi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale *www.comune.provaglioalsabbia.bs.it* in attuazione del combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla residenza municipale, data della pubblicazione.

Il Segretario Comunale
F.to Alberto Lorenzi

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 134 del TUEL).

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

05/04/2022

Il Segretario Comunale
Alberto Lorenzi